



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB

Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica
C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 FAX 0481 78160
P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312
via Roma - Rimska 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA ODBORA

N/ST 29 DEL/Z DNE 30/03/2017

Modifica statuto Isontina Ambiente Srl per adeguamenti normativi, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 175/2016 (TU Società partecipate).

L'anno-Leta **2017** addì-dne **TRENTA-TRIDESETEGA** del mese di /meseca **MARZO-MARCA** alle-ob **08.30**

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunita la Giunta Comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski odbor.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	Sindaco - župan	SI-DA
DANIEL JARC	Vicesindaco – assessore esterno	
	podžupan – zunanji odbornik	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	Assessore – odbornik	NO-NE
VLASTA JARC	Assessora esterna	
	zunanja odbornica	SI-DA

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik **dott./dr. Norberto Fragiaco**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin, nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski odbor sprejel spodnji sklep:

OGGETTO: Modifica statuto Isontina Ambiente Srl per adeguamenti normativi, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 175/2016 (TU Società partecipate).

La società Isontina Ambiente Srl (I.S.A.) è una società interamente pubblica, detenuta dai 25 Comuni del territorio della Provincia di Gorizia e dai Comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino del territorio della Provincia di Trieste, che svolge i servizi pubblici locali di natura ambientale per l'intero territorio dei Comuni Soci.

I.S.A. Srl, società a totale capitale pubblico locale, operante con l'istituto dell'affidamento *in house providing*, ha attualmente la compagine sociale così ripartita:

SOCI	Quote Importo in Euro	%
COMUNE DI GORIZIA	4.351.332,95	37,937535
COMUNE DI MONFALCONE	1.706.685,43	14,879909
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	771.506,49	6,726457
COMUNE DI CORMONS	670.200,16	5,843208
COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO	574.457,25	5,008463
COMUNE DI STARANZANO	460.872,24	4,018161
COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO	444.451,23	3,874993
COMUNE DI ROMANS D'ISONZO	319.142,95	2,782480
COMUNE DI FOGLIANO-REDIPUGLIA	289.624,26	2,525118
COMUNE DI SAGRADO	239.920,46	2,091770
COMUNE DI TURRIACO	175.698,82	1,531848
COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO	159.571,40	1,391239
COMUNE DI VILLESSE	159.571,40	1,391239
COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO	141.487,93	1,233577
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI	127.657,15	1,112992
COMUNE DI FARRA D'ISONZO	127.657,15	1,112992
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	127.657,15	1,112992
COMUNE DI MOSSA	127.657,15	1,112992
COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO	127.657,15	1,112992
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO	63.828,65	0,556497
COMUNE DI MEDEA	63.828,65	0,556497
COMUNE DI MORARO	63.828,65	0,556497
COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO	63.828,65	0,556497
COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO	53.037,61	0,462414
COMUNE DI GRADO	1.289,48	0,011243
COMUNE DI DUINO AURISINA	34.340,37	0,299400
COMUNE DI MONRUPINO	11.469,73	0,100000
COMUNE DI SGONICO	11.469,73	0,100000
TOTALE	11.469.730,24	100,00000

La Società ha lo scopo di gestire, secondo il modello *in house providing* di matrice comunitaria, il servizio pubblico locale nel territorio dei Comuni Soci.

La giurisprudenza comunitaria ha declinato gli elementi che costituiscono condizione di legittimità di tale tipologia di affidamento, ovvero:

- capitale interamente pubblico;

- attività rivolta prevalentemente a favore dei soci;
- esercizio del "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" sulla società medesima da parte dei soci.

Tali elementi si sono realizzati e il quadro complessivo contempla:

- la sottoscrizione da parte di tutti i Comuni Soci di un contratto di servizio, quale unico affidamento che regola la gestione dei servizi pubblici locali di natura ambientale sui relativi territori comunali, corredato da schede tecniche peculiari per ciascuna realtà locale;
- la pubblicazione della Relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 relativa all'affidamento dei *"servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- i Comuni affidatari hanno sottoscritto specifica Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e smi per l'esercizio congiunto del "controllo analogo", con la previsione di organismi quali il Coordinamento Soci ed il Comitato Tecnico.
- è stata adottata la specifica Carta dei Servizi.

Di recente è stato approvato il **D.Lgs. 175 dd. 19/08/2015** cd. Testo Unico Società partecipate (T.U.S.P. vigente dal 23/09/2016) in materia di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche, prevedendo vari adempimenti sia in capo a queste ultime, che in capo alle Società medesime.

In particolare all'art. **26 del D.Lgs. 175/2016** prevedeva l'obbligo per le Società a controllo pubblico di adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel medesimo decreto, entro il 31/12/2016.

In considerazione della **sentenza della Corte Costituzionale n. 251 dd. 25/11/2016** che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni aspetti della Legge di riforma cd. Madia 124/2015, il D.Lgs. 175/2016 è attualmente oggetto di correzioni ed integrazioni.

A seguito approvazione in via preliminare del **Decreto correttivo ed integrativo** al D.Lgs. 175/2016, il Consiglio dei Ministri in data 17/02/2017 ha comunicato (*Comunicato n. 13*) che **il termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria viene fissato al 31/07/2017.**

Pertanto i Comuni soci sono chiamati ad approvare una serie di modifiche allo Statuto di Isontina Ambiente Srl, per adeguamenti normativi di cui al T.U.S.P.

Relativamente all'organo comunale competente ad approvare tali modifiche statutarie, si rileva quanto di seguito.

L'art. 7, comma 1 del T.U.S.P., che si colloca come normativa speciale per le società pubbliche, prevede che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società, sia competenza del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali (lett. c);

Il comma 7 richiama la modalità di cui al comma 1 e quindi anche la competenza del Consiglio comunale per l'adozione di determinati atti inerenti a:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

Questi atti si riferiscono a operazioni che incidono sulle decisioni salienti di una vita societaria e tra essi non compare il mero adeguamento normativo dello Statuto richiesto proprio dal Testo unico sulle società partecipate.

Interpretando "a contrario", l'espressione del voto del rappresentante del Comune in sede di assemblea straordinaria della società, potrebbe essere preceduta dall'approvazione delle modifiche statutarie mediante una deliberazione di competenza giuntale.

In particolare i suddetti adeguamenti riguardano sostanzialmente gli articoli:

- art. 4 "Oggetto sociale" per una specificazione rispetto delle quote di attività rivolte ai Comuni soci ed alla possibilità in via marginale di costituire enti, consorzi ed associazioni, nonché assumere partecipazioni;
- art. 6 "Partecipazione pubblica" e art. 7 "Variazioni del Capitale Sociale" rispetto ai vincoli previsti per il modello di affidamento dell'"in house" e della convenzione tra i Comuni soci ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 e smi;

- art. 15 "Organo Amministrativo" – adeguamento all'art. 11 c. 2 del Testo Unico, relativamente all'amministrazione da parte di un Amministratore Unico e, solo ove consentito dalla normativa in vigore, da parte di un Consiglio di Amministrazione; previsione del Vice Presidente solo come sostituzione del Presidente; modalità di determinazione dei compensi dell'organo di Amministrazione; deleghe del CdA ad uno solo dei membri;
- art. 18 "Organo di controllo /Revisore";
- art. 19 "Poteri di controllo dei soci" – inserimento specifica per il controllo analogo congiunto e per una durata ultra quinquennale dell'accordo ex art. 30 TUEELL 267/2000 e smi sottoscritto tra i soci;
- art. 26 "Disposizioni Generali" divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione di cui in premessa
- Visto lo Statuto di Isontina Ambiente Srl, derivante dalle modifiche, che si allega alla presente a farne parte integrante;
- Visto l'art. 42 , comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare per quanto attiene la competenza all'approvazione l'art. 7;
- Visto il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13 dd. 17/02/2017;
- Considerato che per il proponente la deliberazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019, approvato con delibera di Giunta comunale n. 5/21 del 26/01/2017, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
- Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/2012 convertito in Legge 213/2012;
- Considerato che è necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge regionale n. 21/2003, in considerazione della tempistica richiesta dai vari adempimenti societari ed in considerazione della prossima Assemblea straordinaria di Isontina Ambiente Srl;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 D. LGS 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

A voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo Statuto di Isontina Ambiente Srl, con il testo derivante dalle modifiche per le motivazioni sopra definite ai fini dell'adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) e allegato alla presente a farne parte integrante;
- 2) Di dare mandato agli organi competenti del Comune di compiere tutti gli atti e gli adempimenti (ivi inclusa le necessarie votazioni nell'Assemblea dei Soci di Isontina Ambiente Srl), con facoltà di apportare al suddetto testo le eventuali correzioni e/o modifiche formali e comunque non sostanziali, ovvero in attuazione della legislazione vigente, necessari alla realizzazione e al perfezionamento dell'atto e degli adempimenti descritti ai punti precedenti della presente deliberazione, il tutto nei limiti delle rispettive competenze;

Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1 , comma 19, così come modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 17/2004.

Allegato " " al n. di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'
"ISONTINA AMBIENTE S.R.L." in breve "IS.A. S.R.L."

TITOLO 1°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata **"ISONTINA AMBIENTE S.R.L." in breve "IS.A. S.R.L."**.

Articolo 2 - Sede

La Società ha la sede legale in Ronchi dei Legionari all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'Organo Amministrativo. Spetta all'Assemblea deliberare l'istituzione di sedi secondarie o la loro soppressione nonché il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO 2°

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4 - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio, nel rispetto dei principi applicabili alla Società *in house* **providing**, delle attività inerenti ai seguenti servizi pubblici locali di natura ambientale, quali in via esemplificativa e non limitativa:

1) raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, ospedalieri, e di qualsiasi altra categoria;

2) intermediazione dei rifiuti di cui al punto 1;

3) costruzione e gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui al punto 1, ivi comprese le attività di inertizzazione e di bonifica del territorio;

4) commercializzazione di compost e/o derivati dal trattamento dei rifiuti.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre:

* provvedere alla progettazione ed alla costruzione degli impianti per l'espletamento delle attività indicate in precedenza, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, nonché alla progettazione e realizzazione degli impianti stessi per conto terzi;

* provvedere, su incarico dei Soci, alla esazione di crediti relativi a servizi pubblici.

La Società dovrà garantire che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art. 16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sia effettuato nello svolgimento dei servizi ad essa affidati dagli Enti Pubblici Territoriali Soci o comunque nello svolgimento di attività, sempre in forza di affidamenti ottenuti dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti.

La Società potrà, in via marginale, accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari. Entro tali limiti (e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e di società *in house*) la Società

potrà anche costituire enti, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni in Società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, pubbliche o private, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi.

L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla Legge n. 197 del 5 luglio 1991 **nonché dal D.Lgs. 175/2016 e norme riferentesi.**

È esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma in ossequio al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

TITOLO 3°

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale Sociale è fissato in **Euro 11.469.730,24** (undicimilioniquattrocentosessantanovemilasettecentotrenta virgola ventiquattro) ed è diviso in quote tra i Soci ai sensi dell'articolo 2468 c.c..

Gli eventuali versamenti effettuati dai Soci in conto capitale ed in conto futuro aumento di capitale saranno infruttiferi di interessi e non comporteranno obblighi di restituzione per la Società, salvo che dalla delibera assembleare non risulti diversamente. Nel caso in cui quanto versato dai Soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dall'Assemblea. Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 c.c..

Articolo 6 - Partecipazione Pubblica

La Società è a totale capitale pubblico. Il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto dagli Enti Pubblici Territoriali che siano interessati ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totale proprietà del capitale sociale da parte dei suddetti Enti Pubblici Territoriali.

I Soci potranno cedere la propria partecipazione esclusivamente ad Enti Pubblici Territoriali interessati ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società e che abbiano ottenuto il gradimento di cui al successivo **art. 8** dello Statuto, **e che aderiscano all'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli Enti locali Soci di cui all'art. 19 del presente Statuto.**

Le quote di partecipazione di ciascun Socio sono proporzionali ai rispettivi conferimenti e i diritti sociali spettano ai Soci in misura pari alla quota di partecipazione di ciascuno di essi.

I Soci non potranno costituire pegni o altre forme di garanzia sulla propria quota di partecipazione nella Società.

La Società opera con un affidamento diretto *in house providing*, da parte dei Soci che procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo secondo le previsioni del presente Statuto e dell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli Enti locali Soci.

Articolo 7 - Variazioni del Capitale Sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia.

L'esecuzione dei conferimenti non ancora eseguiti è richiesta dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2466 c.c..

In caso di aumento di capitale è attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche con esclusione del diritto di opzione, mediante offerta di quote di nuova emissione ad un Ente Pubblico Territoriale interessato ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società e che abbia ricevuto il gradimento di cui all'**art. 8** e che aderisca all'accordo stipulato, ai sensi dell'**art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli Enti locali Soci.**

Articolo 8 - Gradimento

Le quote non possono essere cedute senza l'approvazione dell'Assemblea.

L'approvazione è altresì necessaria in ipotesi di cessione di diritti di opzione in caso di aumento di capitale.

Il Socio che intenda cedere la propria quota ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale ad un Ente Pubblico Territoriale interessato ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società deve richiedere all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi del successivo **articolo 10** perché deliberi sul gradimento. L'avviso di convocazione deve altresì indicare l'oggetto del trasferimento e l'identità del destinatario.

L'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento, nonché comunicare, al Socio richiedente, la decisione sul gradimento, a mezzo lettera raccomandata A.R..

Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al Socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà trasferire la partecipazione al soggetto indicato nella richiesta.

TITOLO 4°

TITOLI DI DEBITO

Articolo 9 - Titoli di Debito

La Società potrà emettere titoli di debito, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2483 c.c. e dalle altre disposizioni di legge vigenti, con deliberazione dei Soci assunta con quorum e maggioranze previsti al successivo **art. 12**.

TITOLO 5°

ASSEMBLEE DEI SOCI

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di recesso nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c..

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata:

(i) una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale;

(ii) per l'esame delle relazioni di cui al successivo **articolo 16**;

(iii) quando ne faccia richiesta motivata anche un solo Socio.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso indicante gli argomenti da trattare comunicato ai Soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con (i) lettera semplice consegnata a mano almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea e sottoscritta per ricevuta e con apposta la data di ricevimento o (ii) messaggio telefax o posta elettronica certificata ricevuta da tutti i Soci almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e l'intero Organo Amministrativo e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Partecipazione alle Assemblee

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che risultino tali al Registro delle Imprese.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta.

Le Assemblee si potranno tenere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 12 – Delibere dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con i *quorum* previsti dal Codice Civile.

Le deliberazioni concernenti:

(i) la scelta tra l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo **articolo 15**,

(ii) la nomina dell'Amministratore Unico,

(iii) la nomina ed i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione,

(iv) la scelta tra l'Organo di Controllo e il Revisore ai sensi del successivo **articolo 18**,

(v) le operazioni sul capitale,

(vi) le operazioni straordinarie,

(vii) le modifiche dello statuto,

(viii) lo scioglimento della Società e conseguente liquidazione della stessa,

(ix) la nomina, la sostituzione, i poteri ed i compensi del/dei liquidatore/i, nonché i criteri della liquidazione,

(x) la revoca dello stato di liquidazione,

(xi) l'approvazione di piani industriali o di ristrutturazione,
(xii) l'approvazione dei budget annuali,
(xiii) l'emissione dei titoli di debito,
sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea e devono essere adottate e si considerano validamente assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. Con la medesima maggioranza dovranno essere adottate le ulteriori delibere riservate dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

Articolo 13 - Decisioni dei Soci

E' esclusa l'assunzione di decisioni dei Soci in forma diversa da quella assembleare (articolo 2479 comma 3 c.c.).

Articolo 14 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza del capitale presente. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio sia o debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

È compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'adunanza e di regolarne l'andamento e le votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

TITOLO 6°

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 – Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure, ove sia consentito dalla legge da un Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 175/2016, l'Assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso del Consiglio di Amministrazione, questo sarà composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo la decisione assunta dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque nominato dall'Assemblea.

In ogni caso la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e norme richiamate (in particolare Legge 12 luglio 2011 n. 120). Ai sensi dell'art. 11 co. 8 del D.Lgs. 175/2016, non possono essere nominati alla carica di amministratore i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto di cui all'art. 19 del presente statuto, la nomina degli amministratori spetta, ai sensi dell'art. 12, del presente statuto, all'Assemblea dei Soci nel rispetto ed in attuazione dell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli Enti locali Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, potrà eleggere, al suo interno, un Vice Presidente, esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono anche essere non Soci, nei limiti consentiti dalla legge.

Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si farà luogo alla convocazione dell'Assemblea per le nuove nomine. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare un Consigliere questi sarà sostituito da un Consigliere nominato dall'Assemblea escludendosi l'applicazione dell'istituto della cooptazione.

Il compenso dell'Organo Amministrativo sarà determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 2016, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle Società a capitale interamente pubblico. E' pertanto vietato, ai sensi di detta normativa, corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e/o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si riunisce sia presso la sede Sociale sia altrove, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente allorché sia necessario e comunque nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 2475 c.c. o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un Consigliere. Le formalità di convocazione del Consiglio possono essere delegate ad un terzo, anche non Consigliere o non Socio, dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Consiglio viene convocato mediante avviso contenente gli argomenti da trattare comunicato con lettera raccomandata o con telefax o con posta elettronica certificata, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e, se nominati, a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica certificata da spedirsi ai medesimi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione é validamente costituito anche quando sia intervenuta la totalità dei suoi componenti e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva (anche a mezzo audio o videoconferenza) della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, la proposta si intende accolta qualora abbia ricevuto il voto favorevole del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle decisioni degli Amministratori e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della seduta.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di

compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno solo dei suoi membri determinando la durata ed i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo Sociale. Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

- (i) acquisti e/o alienazioni di beni immobili;
- (ii) acquisti di beni mobili registrati e non registrati di importo superiore a € 40.000 (quarantamila euro);
- (iii) contratti di locazione;
- (iv) assunzione di personale e dirigenti;
- (v) nomina di direttori e di institori;
- (vi) accensione di mutui di qualsiasi importo e prestiti bancari.

Ai fini del controllo analogo, l'Organo Amministrativo relaziona semestralmente l'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società inviando ai Soci la relativa documentazione contabile alle scadenze da essi stabilite per il tramite del Coordinamento Soci di cui al successivo **articolo 19**. I Soci otterranno, per il tramite del Coordinamento Soci, dall'Organo Amministrativo la specifica reportistica societaria volta a consentire ai Soci medesimi di (i) controllare preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società *in house*, secondo standard qualitativi e quantitativi; (ii) rilevare i rapporti finanziari tra i Soci e la Società; (iii) monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi; (iv) verificare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Articolo 17 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO 7° CONTROLLI

Articolo 18 - Organo di Controllo / Revisore

I Soci nominano un Organo di Controllo composto di tre membri effettivi e due supplenti o in alternativa un Revisore.

Nel caso in cui i Soci decidano di optare per l'Organo di Controllo o questo debba essere obbligatoriamente nominato, i membri saranno eletti dall'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla parità di accesso di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 ed alla L. 12 luglio 2011 n. 120.

All'Organo di Controllo, se nominato, può essere affidata anche la revisione legale dei conti, nei limiti consentiti dalla legge. In tal caso si applica l'art. 2409 bis comma 2 c.c..

Resta ferma la possibilità per la Società di nominare, in aggiunta all'Organo di

Controllo, anche un Revisore o Società di Revisione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo, ove nominato, si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i membri possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti oggetto di discussione, nonché poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 19 - Poteri di Controllo dei Soci

Gli Enti locali Soci, in conformità all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e agli artt. 2, comma 1, lett. b), c), d) e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano un controllo analogo congiunto sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci procederanno alla nomina di un coordinamento Soci (il “**Coordinamento Soci**”) con le modalità di cui all'accordo *ex art.* 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritto tra i Soci per svolgere le funzioni ivi indicate.

In deroga all'art. 2341 bis 1° comma c.c., detto accordo potrà avere una durata superiore a 5 anni.

Al fine di consentire al Coordinamento Soci di svolgere le proprie funzioni, la Società metterà a disposizione del Coordinamento Soci gli atti soggetti a disamina o a parere preventivo almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea e, per quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria, contestualmente alla trasmissione degli atti dei Soci per l'assunzione delle necessarie delibere. Il Coordinamento Soci ha altresì accesso agli atti della Società.

TITOLO 8° BILANCIO ED UTILI

Articolo 20 - Bilancio

L'esercizio Sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, corredandolo dei documenti contabili richiesti dalla legge.

Articolo 21 - Ripartizione degli Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale, saranno ripartiti fra i Soci salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui essi sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO 9° RAPPORTI CON LE MINORANZE LINGUISTICHE

Articolo 22 - Rapporti con le minoranze linguistiche

Nell'informazione e nei rapporti con i terzi, la Società attua le disposizioni di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

TITOLO 10° SCIoglimento

Articolo 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea delibererà, con la maggioranza prevista all'**articolo 12**, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso, **nel rispetto della normativa in vigore in tema di Società a partecipazione pubblica.**

TITOLO 11° CONTROVERSIE

Articolo 24 - Foro Competente

Le controversie non compromettibili in arbitrato saranno sottoposte alla esclusiva competenza del Foro di Gorizia.

Articolo 25 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Gorizia, su istanza della parte più diligente. Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Gorizia.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale Sociale e i Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 26 - Disposizioni Generali

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016.

Articolo 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN
Ph. D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO-TAJNIK
dott./dr. Norberto Fragiacomio